



ALLEGATO E alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

**MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Il sottoscritto **ANDREA TREU** nato a **VICENZA** prov. **VI** il **19/04/1957** e residente in **VIA GIOBERTI N.45** nel Comune di **VICENZA** prov. **VI** CAP **36100**, tel. **0444/341239** fax **0444/341239**, email **andreatreu@ripaengineering.it** in qualità di **Professionista Incaricato** della necessità di valutazione di incidenza dell'IMPIANTO DI DEPURAZIONE di POTENZIALITÀ SUPERIORE A 10.000 ABITANTI EQUIVALENTI della Ditta E.MIROGLIO SRL, localizzato nel Comune di VALLI DEL PASUBIO (VI),

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° **1400** del **29 agosto 2017** al punto 23 ai punti **ai sensi dell'art.6 (3) della Direttiva 92/43/CE in quanto non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti delle rete Natura 2000.**

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:

RELAZIONE ALLEGATA alla DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Creazzo, 29 ottobre 2018

IL DICHIARANTE

ALLEGATO E alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017


Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

Creazzo, 29 ottobre 2018

IL DICHIARANTE



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati -con modalità cartacee e informatizzate -per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il Titolare del trattamento è:, con sede in

*....., Via
..... n., CAP*

Responsabile del trattamento è:, con sede in

*....., Via
..... n., CAP*

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Creazzo, 29 ottobre 2018

IL DICHIARANTE





COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO



VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A V.I.A.
IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE CON
POTENZIALITÀ SUPERIORE A 10 000 ABITANTI
EQUIVALENTI

TITOLO ELABORATO:

RELAZIONE ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE
DI NON NECESSITÀ DI AVVIO DELLA PROCEDURA
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

PROPONENTE:



by EDOARDO MIROGLIO

E. MIROGLIO s.r.l.
Sede legale: via Carretta n.2, Piobesi d'Alba (CN)
Sede operativa: Via Corte n.48, Valli del Pasubio (VI)

DATA:

Ottobre 2018

GRUPPO DI LAVORO:

RiPA Engineering s.r.l.

piazza del Comune, 14
36051 CREAZZO (VI)
tel. 0444/341239 - fax 0444/340932
email: ripaeng@tin.it

Dott. Andrea Treu



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paisaggisti e
Conservatori Provinciali di Vicenza

ANDREA
TREU
n° 1517

Dott. Geologo
Michele VINCENZI



Dott.ssa Diletta GALVAGNIN

**RELAZIONE ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI
NON NECESSITA' DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE**

INDICE

1. PREMESSA	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2.1. Normativa Nazionale	3
2.1. Normativa Regionale	4
3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO.....	8
3.1. Localizzazione	8
3.1. Descrizione dell'attività.....	10
4. INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	12
4.1. Piano di Assetto del Territorio	12
4.2. Piano degli Interventi del Comune di Valli del Pasubio	18
4.3. Piano di Classificazione Acustica	22
5. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE.....	26
6. RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000.....	29
6.1. Descrizione del SIC IT3210040 “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”	30
7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	37

1. PREMESSA

La Ditta E. Miroglio srl, con sede legale in via Carretta n.2 a Piobesi d'Alba (CN) e sede operativa in Via Corte n.48 dell'Artigianato n 25/int.2 a Valli del Pasubio (VI) svolge un'attività di tintura fibre tessili sia in cotone che in altre fibre.

Secondo quanto previsto dal punto j.6) delle prescrizioni del Provvedimento Provinciale n.218/2017 allegato all'AUA rilasciata dal Comune di Valli del Pasubio in data 1/06/2017 la Ditta E. Miroglio deve:

presentare la domanda di verifica di VIA per il depuratore, prevista ai sensi dell'art.13 della LR n.4 del 18 febbraio 2016. Avendo l'impianto di depurazione una potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.

Il presente documento rappresenta la relazione di accompagnamento alla Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza che è uno dei documenti allegati alla Verifica di Assoggettabilità a VIA.

2. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La Valutazione d'Incidenza Ambientale è stata introdotta dalla Direttiva Europea 92/43/CEE (Direttiva Habitat), con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti facenti parte della rete Natura 2000, rete che rappresenta il principale strumento per la tutela della biodiversità in base alla sottoscrizione della Convenzione internazionale di Rio de Janeiro.

Era stata preceduta da un'altra importante direttiva, la 79/409/CEE "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Sono seguite poi la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, riguardante la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2.1. **Normativa Nazionale**

A livello nazionale, in ordine cronologico inverso, si hanno:

- D.Lgs. 7 Luglio 2011, n. 121 (pdf - 174 kb) - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. G.U. n.177 del 1/8/2011;
- D.M. 25 marzo 2005 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) (pdf - 33 kb) - Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC). G.U., serie generale, n. 155 del 6 luglio 2005;
- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (pdf - 55 kb) - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. G.U., serie generale, n. 124 del 30 maggio 2003;
- Legge 3 ottobre 2002, n. 221 (pdf - 70 kb) - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. G.U., serie generale, n. 239 del 11 ottobre 2002;
- D.M. 3 settembre 2002 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) (pdf - 108 kb) - Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000. G.U., serie generale, n. 224 del 24 settembre 2002;
- D.M. 3 aprile 2000 (Ministero dell'Ambiente) (pdf - 380 kb) - Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

- D.M. 20 gennaio 1999 (Ministero dell'Ambiente) (pdf - 74 kb) - Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. GU, serie generale, n. 23 del 9 febbraio 1999. (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (pdf - 48 kb) - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Supplemento ordinario n.219/L alla G.U., serie generale, n.248 del 23 ottobre 1997;
- Legge 11 febbraio 1992, n.157 (pdf - 88kb) - Norme per la protezione della fauna selvatica oncotermica e per il prelievo venatorio. G.U., serie generale, n. 46 del 25 febbraio 1992.

2.1. Normativa Regionale

A livello regionale, si parte dalla D.G.R. n° 1662 del 22.06.2001 avente per oggetto: *Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.M. 3 aprile 2000. Atti di indirizzo*, per arrivare alla recente D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017- *Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.*

La DGR n. 1400/2017 comprende i seguenti allegati:

- Allegato A - Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee;
- Allegato B - Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- Allegato C - Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee;
- Allegato D - Elenco dei "Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394"
- Allegato E - Modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza;
- Allegato F - Modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale;
- Allegato G - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In particolare, nell'Allegato A il punto 2.2 riporta:

2.2 PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE NON DETERMINANO INCIDENZE NEGATIVE SIGNIFICATIVE SUI SITI RETE NATURA 2000 E PER I QUALI NON È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione" dei siti della rete Natura 2000 "ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti" tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria, oltre che nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:
 1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
 2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
 3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
 4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
 5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
 6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;
 7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
 8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
 9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
 10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
 11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
 13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;

14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;
17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;
18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;
21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.

In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di

cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati.

La "relazione tecnica" dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

- 1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;*
- 2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;*
- 3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;*
- 4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3;*

Allegato E e relativa "relazione tecnica" non necessitano di specifiche professionalità per la loro redazione fatto salvo che, trattandosi di un'autocertificazione redatta ai sensi de D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., il dichiarante, è soggetto alle sanzioni previste per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del medesimo decreto.

3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

3.1. Localizzazione

La Ditta E. Miroglio S.r.l. con sede legale in via Carretta, 2 - Piobesi D'Alba (CN) e sede operativa in via Corte n. 48 – Valli del Pasubio (VI) svolge attività di tintura di fibre tessili in cotone ed anche di fibre diverse dal cotone.

Figura 1: Ubicazione della ditta Miroglio SRL.




Figura 2: Foto satellitare.





Figura 3: Ubicazione della ditta Miroglia SRL su CTR (scala originale 1:2500)



Come evidenziato nel precedente paragrafo 2.4.4, l'area è classificata nel P.I. comunale come zona a Tessuto Urbanistico di tipo 6, mentre l'area ove sorge il depuratore è classificata come zona agricola.

La superficie topografica dell'area è di fondovalle ed è situata a quote assolute del piano campagna di circa 395 m s.l.m.

3.1. Descrizione dell'attività

La ditta E. Miroglia srl svolge attività di tintura fibre tessili in cotone e diverse dal cotone.

I reflui derivanti dall'attività di tintura delle fibre in cotone vengono inviati alla fognatura gestita da Alto Vicentino Servizi S.p.A. (oggi Viacqua spa).

La capacità teorica delle macchine di tintura è pari a 14.760 Kg/giorno; tuttavia, a seguito del trasferimento di N. 3 essiccatoi e la conversione di altri 2 a rocche da 1 Kg, che ha generato in azienda una strozzatura produttiva nel reparto essiccatura, la reale capacità di trattamento della tintoria è pari ad un valore massimo di 8.000 Kg/giorno.

Le fonti di approvvigionamento idrico sono le seguenti:

- per uso produttivo - il torrente Leogra, una sorgente ed un pozzo;
- per uso igienico sanitario – l'acquedotto.

Lo schema di flusso dell'attività produttiva è esemplificato di seguito.


Figura 4: *Diagramma di flusso.*



Le acque reflue derivanti dall'attività di tintura delle fibre vengono gestite secondo due diverse modalità (cfr. lo schema che segue):

- le acque di preparazione dei colori e le acque delle prove di tintura, i reflui derivanti dall'attività di tintura delle fibre diverse dal cotone, le acque di centrifugazione, le acque di lavaggio tubazioni vasche di tintura, recapitano nel Torrente Leogra previo trattamento in depuratore biologico aziendale;
- i reflui derivanti dall'attività di tintura delle fibre in cotone, recapitano nella fognatura di Vi-Acqua.

Figura 5: Diagramma gestione acque reflue.



Il depuratore delle acque che recapitano nel Torrente Leogra è costituito dalle sezioni:

- trattamento primario di grigliatura;
- omogenizzazione, in due vasche di raccolta, di cui la seconda funge anche da correttore del pH;
- ossidazione a fanghi attivi. Nel periodo estivo il refluo viene fatto transitare attraverso torri evaporative per abbassare la temperatura dell'acqua che qualora troppo elevata potrebbe inibire l'attività dei batteri;
- sedimentazione dei fanghi di ossidazione;
- vasca finale di raccolta, dove viene eseguito il controllo del pH, della conducibilità, della temperatura e della torbidità.

La potenzialità massima del depuratore è pari a 25.000 abitanti equivalenti.

4. INQUADRAMENTO NEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

4.1. Piano di Assetto del Territorio

Il Comune di Valli del Pasubio ha redatto il PAT (ed il relativo Rapporto Ambientale) in concertazione con la Provincia di Vicenza, concludendo la fase di concertazione e condivisione dei contenuti strategici del PAT con DGC n. 3 del 16.01.2006. Il PAT e il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica è stato adottato dal Comune di Valli del Pasubio con DCC n. 25 del 21/06/2007 ed approvato con DGR n. 1906 del 08 Luglio 2008.

Di seguito viene svolta l'analisi della cartografia del PAT, in particolare delle Tavole n. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, della Tavola 2.1 – Carta delle Invarianti e della Tavola 4 – Carta della Trasformabilità.

Tavola 1 – Carta dei Vincoli

Nella Carta dei Vincoli, l'area in esame ricade all'interno delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico per la presenza di corsi d'acqua, di cui all'art. 4 delle Norme di Attuazione del PAT.

L'art. 4 delle NdA prevede:

4. Vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004

Rif. Legislativo: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - art. 41 L.R. 11/2004

Rif.: Tav. 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale.

*I beni paesistici sono tutti quelli sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 134. La tavola 1 – **Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale** evidenzia a titolo ricognitivo le aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'art. 142.*

DIRETTIVE PER IL P.I.

4.01 Mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

4.02 Recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4.05. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità

paesaggistica previsti dal P.A.T., dalle previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'art. 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 - Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali - (BURV n. 75 del 20/08/1996)

- 4.06. Per gli interventi in zona agricola, dovranno essere rispettate le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni e le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti previste nelle presenti N.T.A. e nel prontuario per gli Interventi edilizi in zona agricola.
- 4.07. Gli obiettivi di tutela e di qualità paesaggistica contenuti nel P.A.T. sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.
- 4.08. Dalla data dell'adozione del P.A.T. le prescrizioni di natura paesaggistica in esso contenute costituiscono norma di salvaguardia immediatamente applicabile in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici.
- 4.09. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni di tutela e qualità paesaggistica sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti, nelle disposizioni di pianificazione urbanistica ed edilizia e devono essere obbligatoriamente applicate nell'ambito dei procedimenti di approvazione di P.U.A., di rilascio dei titoli abilitativi e della Denuncia di Inizio Attività.

Figura 6: Estratto della Tavola 1 - Carta dei vincoli.





Tavola 2 – Carta delle Invarianti

Nella Carta delle Invarianti l'area in esame non presenta alcun tipo di criticità.

Figura 7: Estratto della Tavola 2 - Carta delle Invarianti.


**Tavola 4** – Carta della Trasformabilità

Nella Carta della Trasformabilità l'area in esame è ricompresa all'interno del perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 1, relativo a Valli del Pasubio Capoluogo (di cui all'art.30).

L'area appartiene inoltre all'ambito dei corridoi ecologici (di cui all'art. 33) e all'ambito delle zone di ammortizzazione o transizione relative alla rete ecologica (di cui all'art. 33).

Infine l'area è classificata in parte come area di urbanizzazione consolidata (di cui all'art. 34 delle Norme Tecniche Attuative) e in parte come area agricola (di cui all'art. 36).

Figura 8: Estratto della Tavola 4 - Carta della Trasformabilità.



Per quanto attiene all'ATO 1 di cui all'art.30, il PAT precisa:

Tale Ambito Territoriale è la parte centrale del territorio e si estende per la maggior parte lungo l'asse della Strada Provinciale n° 46 del Pasubio. Da località Ponte Croce fino a località Gisbenti vi è infatti un susseguirsi pressoché ininterrotto di edificazioni in funzione della conformazione pianeggiante dei terreni limitrofi alla succitata Strada provinciale. Nell'ATO 1 è ricompreso il centro vero e proprio del Comune di Valli del Pasubio dove trovano sede la maggior parte delle attività commerciali, direzionali ed i servizi e le infrastrutture a servizio dei cittadini. Il Municipio, la locale Biblioteca, il Mini-distretto Sanitario e la Caserma dei Carabinieri sono alcune delle strutture assieme alla Chiesa Arcipretale ed al Polo Scolastico che comprende anche nel suo insieme l'Asilo Parrocchiale. Si è scelto di ricomprensere all'interno di tale ATO le contrade limitrofe e di più facile accessibilità rispetto a quelle inserite nell'ambito dedicato alle contrade sparse per la loro tendenza evolutiva di accorpamento al centro abitato principale. In particolare è stata inserita la zona di loc. Brandelleri – Bisighini sia per la consistente attuale residenzialità che per la presenza di un'importante zona industriale di completamento. La viabilità all'interno di tale ambito definita dalle arterie provinciali che lo attraversano le quali non comportando in ogni caso, come risulta dagli esiti del Quadro Conoscitivo e della VAS, gravi problematiche legate all'inquinamento sia acustico che veicolare o di congestione del traffico stradale. Le strade comunali che formano la viabilità secondaria di accesso al centro ed alle

contrade limitrofe si dimostrano in grado di sopperire alle esigenze della cittadinanza. Le stesse dovranno essere comunque oggetto di attenta e costante manutenzione al fine di garantirne la piena efficienza.

Per quanto attiene ai Corridoi ecologici di cui all'art.33, il PAT precisa:

La rete ecologica è l'insieme delle aree e fasce con vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto già individuate dal PAT, messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. E' costituita da matrici naturali primarie in grado di costituire sorgenti di diffusione per elementi di interesse ai fini della biodiversità, da fasce di appoggio alle matrici naturali primarie e dai nodi primari e secondari. Nella Tav. 4 è riportata la rete ecologica recepita e prevista dal P.T.C.P.

Le Z.T.O. A/B/C sono escluse dalla vincolistica della rete ecologica in quanto le stesse non hanno rilevanza naturalistica date le loro caratteristiche di residenzialità.

DIRETTIVE PER IL P.I.

Il P.I., sulla base delle previsioni del P.T.C.P. e del P.A.T., provvederà a valutare il completamento della rete ecologica provinciale ed a normare, anche con prescrizioni la tipologia e la struttura dei moduli vegetazionali da impiegare nei:

- a) nodi, che rappresentano tipi di habitat principali e che ne assicurano la conservazione;*
- b) corridoi e aree di sosta, che permettono alle specie di disperdersi e di migrare tra differenti nodi, riducendo così l'isolamento e migliorando la coesione del sistema naturale;*
- c) zone tampone, che proteggono la rete da influenze esterne potenzialmente negative;*
- d) aree di riqualificazione ambientale, che si aggiungono o ingrandiscono i nodi permettendo alla rete di raggiungere una dimensione ottimale.*

Per quanto attiene agli Ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art.34, il PAT precisa:

Gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono costituiti dalle parti di territorio poste all'interno del limite fisico della nuova edificazione, dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente completati.

DIRETTIVE PER IL P.I.

34.01 - Il P.I., nell'ambito delle aree di urbanizzazione consolidata individuate dal PAT, individua le aree in cui sono sempre possibili interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti e di modificazione della destinazione d'uso tra diverse categorie urbanistiche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

34.02 - Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, qualora gli interventi non siano già subordinati dal P.R.G. vigente a P.U.A sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici

esistenti, nel rispetto delle presenti norme e delle norme del precedente art. 32.

Per quanto attiene la zona Agricola di cui all'art.36, il PAT precisa:

Trattasi delle zone a prevalente destinazione agricola all'interno delle quali sono consentiti gli interventi previsti dagli art. 43/44/45 della L.R.11/04 e quelli previsti dalle presenti norme.

DIRETTIVE PER IL P.I.

36.01 - Il P.I. regola:

- a) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività*
- b) la possibilità di concedere ai proprietari di terreni agricoli la posa in opera di strutture stagionali atte a contenere un limitato numero di capi di bestiame al fine di garantire la conservazione delle aree prative del territorio anche all'esterno dei nuclei di contrada.*

PRESCRIZIONI E VINCOLI

36.02 - Per gli interventi ricadenti in zona agricola dovranno essere rispettate le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti, come previste nell'allegato prontuario per gli interventi edilizi nel territorio agricolo. Sono consentiti inoltre gli interventi di miglioria del fondo e la realizzazione di strade silvo-pastorali.

36.04 - La realizzazione delle strade silvopastorali è subordinata alla verifica della zona oggetto di intervento in base al Piano della Viabilità Silvo-Pastorale redatto dalla Comunità Montana Leogra Timonchio.

36.03 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 1, punto c) della L.R. 11/2004 il P.A.T. individua i limiti fisici alla nuova edificazione delle zone agricole con riferimento alle caratteristiche paesaggistico- ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio;

36.04 - Limitatamente ai progetti in corso, ovvero già presentati, alla data di adozione del PAT, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/04 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi ricadenti in zona agricola vale la normativa vigente in tema di edificazione agricola.

4.2. Piano degli Interventi del Comune di Valli del Pasubio


La terza variante al Piano Interventi del Comune di Valli del Pasubio è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 7/09/2017.

L'area ove la ditta *E. Miroglia srl* svolge la propria attività è classificata dal Piano degli Interventi del Comune di Valli del Pasubio come zona a Tessuto Urbanistico di tipo 6; l'area è normata dall'art.58 delle Norme Tecniche Operative. L'area ove sorge il depuratore, invece, è classificata come zona agricola, normata dall'art. n. 61 delle NTO.

L'area ricade all'interno della fascia di vincolo paesaggistico determinata dalla presenza del Torrente Leogra, è normata dall'art. 78 delle NTO.

Di seguito si riporta un estratto della tavola 2 del Terzo Piano degli Interventi.

Figura 9: Estratto del Piano degli Interventi



Per quanto riguarda la zona a Tessuto Urbanistico di tipo 6, si riporta di seguito un estratto dell'art. 58 delle Norme Tecniche Operative.

ART. 58 TESSUTO URBANISTICO DI TIPO 6: AREA DI COMPLETAMENTO DESTINATA AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Le zone per attività produttive sono destinate ad ospitare impianti di carattere industriale di tipo "leggero", artigianale, magazzini, spacci aziendali, autorimesse, strutture di interesse collettivo al servizio della zona e attività commerciali; sono escluse le altre destinazioni d'uso ad eccezione dell'abitazione del custode o del titolare dell'attività per una volumetria massima di 600 mc. per unità produttiva.

In tali aree sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione e ampliamento degli edifici esistenti per esigenze di riconversione e ristrutturazione produttiva, nonché di espansione dell'azienda. L'ampliamento è ammesso fino alla copertura massima del 60% del lotto di pertinenza, purché compatibile con gli stacchi dai confini imposti dall'altezza degli edifici.

L'ampliamento degli edifici ricadenti entro le fasce di rispetto di strade e corsi d'acqua è consentito previo parere favorevole degli enti preposti.

In tali aree l'edificazione è subordinata alle seguenti norme:

Indice max di copertura fondiario: RC = 60%

Altezza: altezza massima dei fabbricati H = 10,00 ml

Distanza dai confini: non inferiore a metà h. del fabbricato con un minimo di m. 5,00

Distanza tra fabbricati: non inferiore h. del fabbricato più alto con minimo di m. 10,00

Sono sempre ammesse costruzioni in aderenza.

Distanza minima dal ciglio stradale: ml . 10,00 di cui 5,00 destinati a servizi;

Distanza minima dal ciglio Strade Statali: ml 10,00 di cui almeno 5,00 destinati a servizi.

La distanza minima di m. 5,00 dalle strade di lottizzazione deve essere tenuta come allineamento dei fabbricati rispetto al fronte strada.

La rete viaria della zona deve essere alberata e per le aree a verde devono essere previste alberature ad alto fusto di tipo autoctono.

Nella progettazione delle ristrutturazioni degli ampliamenti e delle nuove edificazioni in tali zone devono essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

a) deve essere garantita la scrupolosa osservanza delle leggi sugli inquinamenti idrici e atmosferici;

b) deve essere prevista l'area per la sosta dei veicoli e per la sistemazione a verde nella misura complessiva del 20% della superficie del fondo su cui insiste l'edificio;

c) le aree riservate a parcheggio devono essere di almeno 10 mq. per ogni addetto e comunque non inferiori al 10% della superficie fondiaria disponibile;

d) le aree riservate a verde devono essere di almeno il 10% della superficie fondiaria disponibile e devono essere sistemate a verde alberato con essenze autoctone ad alto fusto della circonferenza d'impianto di cm. 20 ogni 30 mq. di area libera;

e) devono essere riproposti i caratteri compositivi e formali dei tipi edilizi tradizionali, compatibilmente con le esigenze produttive previste, attraverso una corretta reinterpretazione degli stessi, con l'uso di materiali e tecnologie anche diversi.

Particolare accorgimento va usato nei movimenti di terra che non devono interrompere vistosamente la morfologia preesistente del terreno e creare impatto con l'ambiente;

f) relativamente ai parcheggi per gli insediamenti commerciali gli stessi dovranno essere reperiti in rapporto di 1/1 con la superficie di vendita.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L'utilizzo dell'ambito identificato con il mappale 106, fg 1 è subordinato alla riqualificazione del parcheggio lungo la Strada Provinciale e all'uso pubblico di tale parcheggio. Tale obbligo sarà contenuto in una specifica convenzione da stipularsi tra privati interessati e Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda la zona agricola, si riporta di seguito un estratto dell'art. 61 delle Norme Tecniche Operative.

ART. 61 AREA AGRICOLA

Trattasi delle zone a prevalente destinazione agricola all'interno delle quali sono consentiti gli interventi previsti dagli art. 43/44/45 della L.R.11/04 e successive integrazioni e modificazioni.

Nella zona agricola sono ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola siano essi destinati alla residenza che a strutture agricole produttive.

La costruzione di nuovi fabbricati, nonché gli ampliamenti di quelli esistenti, dovranno essere realizzati nel rispetto dell'organizzazione insediativa preesistente tenendo conto dell'orografia circostante, delle situazioni di soleggiamento, sulle quali è basato lo sviluppo dell'agglomerato.

Modalità d'intervento e parametri edificatori per le residenze

Distanza dai confini: H/2 con minimo di D.C. min. m. 5,00

Distanza tra fabbricati residenziali: non inferiore all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di D.F.min m. 10,00

Distanza dagli allevamenti intensivi e non di altre aziende secondo quanto previsto dalla vigente normativa L.R. 11/04

Altezza massima dei fabbricati: come altezza dei fabbricati circostanti, intendendosi per fabbricati circostanti quelli esistenti nei lotti finitimi o in aderenza, comunque non superiore a m. 10,00

Numero massimo di piani fuori terra N.P. max n. 3 piani

Numero minimo di piani fuori terra N.P. min. n. 2 piani

Modalità d'intervento e parametri edificatori per le strutture agricole- produttive

Distanza minima dai confini aziendali: da elevarsi a ml. 10,00 per le stalle D.C. min. m. 5,00

Distanza da altri fabbricati o in aderenza D.F.min m. 10,00

Distanza delle "stalle" e "concimaie" dai fabbricati residenziali non afferenti l'aggregato abitativo m. 30,00

Altezza massima dei fabbricati: come altezza dei fabbricati circostanti, intendendosi per fabbricati circostanti quelli esistenti nei lotti finitimi o in aderenza e comunque di altezza di: H.max m. 7,50

Le distanze minime da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade sono quelle stabilite dall'art.26 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" in attuazione dell'Art. 16 Cod. Str. E successive modifiche e integrazioni.

La realizzazione di serre fisse caratterizzate da strutture murarie fuori terra viene equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione delle strutture agricole- produttive sopraccitate.

La realizzazione di serre stagionali prive di strutture murarie (telaio leggero-plastica, legno, alluminio e simili, rivestimento trasparente morbido in tessuto o nylon ed altezza netta della struttura della copertura non superiore a ml 2,50) possono essere installate senza l'obbligo di titolo autorizzativo purché volte esclusivamente alla protezione o forzatura delle coltivazioni e con un indice di copertura massimo pari all' 80% della superficie del fondo.

Per i fabbricati residenziali esistenti in zona agricola sono sempre ammessi gli interventi previsti dall'art. 3 lett. a) b) c) d) del D.P.R. 380/01 oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di edificazioni agricole e all'art. 59 delle presenti N.T.O.

E' sempre assentibile l'ampliamento delle case di abitazione in zona agricola fino ad un massimo di 800 mc. compreso l'esistente, a prescindere dagli aspetti legati alla titolarità del proprietario anche se non si tratta di imprenditore agricolo a titolo principale.

E' ammessa la realizzazione di modesti manufatti realizzati con struttura in legno e privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto con palese rimovibilità, per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo in conformità con quanto disciplinato dall'art.44 comma 5ter della LR n.11/2004. Tali manufatti potranno avere una superficie coperta massima di 25 mq e un'altezza massima di m.2,40. Dovranno inoltre fare riferimento a un fondo di almeno mq.3.000. Le stesse strutture dovranno

rispettare le distanze dalla strada fissate dall'art.16 del Codice della Strada e la distanza minima di 5,00 m dai confini.

Per gli interventi ricadenti in zona agricola dovranno essere rispettate le tipologie, le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni e le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti previste nel Prontuario per gli Interventi Edilizi nel Territorio Agricolo allegato al P.A.T. in vigore.

Sono consentiti inoltre tutti gli interventi di miglioria del fondo e la realizzazione di strade silvopastorali, subordinata alla verifica della zona oggetto di intervento in base al Piano della Viabilità Silvo-Pastorale redatto dalla Comunità Montana Leogra Timonchio. In relazione a quest'ultimo, ed in considerazione della sua pubblicazione datata si prescinde dalle prescrizioni in esso contenute relativamente alle pendenze delle strade silvopastorali.

Relativamente alla realizzazione o sistemazione di strade silvopastorali si stabilisce di chiedere la relazione geologica per movimenti terra pari ad oltre 500 mc. e lunghezza pari a oltre 300,00 ml. Fatti salvi eventuali casi particolari che verranno di volta in volta valutati dalla C.E.C.

Limitatamente ai progetti in corso, ovvero già presentati, alla data di adozione del P.I., ai sensi della L.R. 11/04 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi ricadenti in zona agricola vale la normativa vigente in tema di edificazione agricola.

E' data la possibilità di concedere ai proprietari di terreni agricoli la posa in opera di strutture temporaneo atte a contenere un limitato numero di capi di bestiame al fine di garantire la conservazione delle aree prative del territorio anche all'esterno dei nuclei di contrada, fino all'esistenza dell'attività.

Tali strutture dovranno avere dimensioni massime pari a mq 15,00 con altezza media pari ad un max di 2,40 essere realizzate con struttura in legno e copertura in lamiera grecata tinta testa di moro previa richiesta di Permesso di Costruire e autorizzazione della competente ULSS per territorio. Le stesse strutture dovranno mantenere la distanza di 5,00 ml dalle strade comunali o vicinali, 5,00 ml dai confini e 20,00 ml dai fabbricati e dovrà essere indicato il numero dei capi che si intendono custodire.

Tali ricoveri possono essere richiesti sia dal titolare dell'attività che dal proprietario del terreno sul quale sorge l'allevamento. In caso di soggetti diversi la superficie di cui sopra può essere sommata.

Le richieste di cambio d'uso in zona agricola pervenute tramite anche osservazione al Piano di Intervento in base a quanto stabilito dalla L.R. n. 4 del 26/06/2008 art. 7 ter lettera d), sono possibili nei limiti di 300 mc a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo, sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura.

Per quanto riguarda le aree a vincolo paesaggistico, si riporta di seguito un estratto dell'art.78 delle Norme Tecniche Operative.

ART. 78 VINCOLO PAESAGGISTICO

In tali zone, perimetrare nelle tavole del Piano, il rilascio del permesso di costruire è subordinato, oltre che al rispetto delle normative prescritte per la singola zona territoriale interessata, anche alla normativa di cui al D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

Si estende l'esclusione di cui l'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 anche ai seguenti interventi:

- leggeri spostamenti di forometrie già autorizzate o esistenti purché non vadano ad alterare una griglia forometrica già approvata o esistente;
- aggiunte di alcuni fori, sulle facciate degli edifici, che rispettino le simmetrie già esistenti e/o griglie forometriche;
- aggiunta di canne fumarie e camini di tipologie conformi a quelle esistenti o tradizionali;
- modifiche di serramenti su fori esistenti fatte salve le normative di zona;
- La C.E.I. si riserva comunque la facoltà di valutare ogni singolo caso e decidere sulla assoggettabilità o meno della autorizzazione BB.AA.

- *lievi modifiche dei tracciati delle strade silvopastorali purché tali modifiche non comportino sostanziali aumenti di volumi di sterro e /o riporto.*

Per gli interventi in zona agricola, dovranno essere rispettate le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni e le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti previste nelle presenti N.T.O. e nel Prontuario per gli Interventi Edilizi in Zona Agricola allegato al P.A.T..

4.3. Piano di Classificazione Acustica

La suddivisione del territorio è stata definita con il D.P.C.M. 01/03/91 (allegato B – tabella 1) e ripresa dal D.P.C.M. 14/11/97 (tabella A dell'allegato):

Tabella A: classificazione del territorio comunale

CLASSE I - aree particolarmente protette rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali;
- le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana rientrano in questa classe:

- le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali;
- le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie;
- le aree portuali;
- le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i valori limite da applicare alle sorgenti sonore in base alla zona in cui ricade la sorgente. Per quanto riguarda i valori limite di immissione, la tabella C riporta i seguenti valori.

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)

Classi di destinazione d'uso		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70


Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti assoluti sopra riportati, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale)¹:

- **5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno;**
- **3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno.**

Di seguito si riporta un estratto del Piano di Classificazione Acustica vigente.

¹ La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

Figura 10: Estratto del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Valli del Pasubio



LEGENDA

Classe	Descrizione	Colore	Limiti di zona (dBA)	
			notturno (22.00-06.00)	diurno (06.00-22.00)
I	aree particolarmente protette	Verde	40	50
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Giallo	45	55
III	aree di tipo misto	Arancione	50	60
IV	aree di intensa attività umana	Rosso	55	65
V	aree prevalentemente industriali	Purpureo	60	70
VI	aree esclusivamente industriali	Azzurro	70	70

Altre aree		Grafia
fasce di transizione tra zone I-II		Striscie gialle e verdi
fasce di transizione tra zone II-V		Striscie gialle e rosse
aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo		Striscie rosse e azzurre



Classificazione stradale	
	Strade principali
	Strade di attraversamento
	Fascia di pertinenza acustica strada urbana di quartiere - strada locale
	Classificazione acustica fasce di pertinenza stradali (classe III)
	Classificazione acustica fasce di pertinenza stradali (classe IV)

Come risulta dalla figura che precede, l'area ove è insediata la Tintoria E. Miroglio srl ricade in classe V, area prevalentemente industriale ed è circondata da una fascia di transizione tra la classe III e la classe V. L'impianto di depurazione della Ditta ricade invece in classe III ed è completamente sovrapposta dalla fascia di transizione tra la classe II e la classe V.


5. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE

L'alta valle del Leogra presenta una sua spiccata caratterizzazione dal punto di vista morfologico: del tutto peculiare infatti è la presenza di ambienti rupestri di tipo dolomitico nell'ambito dell'area prealpina, che creano scenari altamente suggestivi.

Alle peculiarità strutturali si aggiungono quelle faunistiche e vegetazionali, in parte dovute al particolare clima, con presenza di numerose specie e ambienti di pregio.

Nell'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio della Regione Veneto il Comune di Valli del Pasubio rientra nell'Ambito n. 11, denominato "Piccole Dolomiti", insieme con i Comuni di Posina, Velo d'Astico, Recoaro, buone parti di Schio e Torrebvicino e altre parti minori.

Figura 11: L'Ambito n. 11 – Piccole Dolomiti (PTRC adottato)



Si tratta di un ambito di montagna prealpina, con paesaggi particolari, di tipo dolomitico.

Comprende i piccoli massicci e le dorsali affilate dei rilievi prealpini dei gruppi del Carega, Sengio Alto e Pasubio e le valli scavate dai torrenti Agno (nella parte superiore) e Leogra, lungo cui si distribuisce

la struttura insediativa.

Il confine dell'ambito si appoggia a ovest lungo il confine regionale con il Trentino Alto Adige, a nord al torrente Posina prima e sull'Astico poi, a est – tra Piovene Rocchette e Schio - sulla delimitazione geomorfologica tra i piccoli massicci molto pendenti e l'alta pianura; più a sud sulla delimitazione con le dorsali prealpine uniformemente inclinate.

Figura 12: Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio della Regione Veneto.



Tra gli elementi di maggior valore culturale e naturalistico presenti nell'ambito si segnalano:

- i luoghi della Grande Guerra (Monte Pasubio, Monte Novogno, Priaforà, Alpe di Campogrosso, Colle della Gazza, Monte Civillina);
- l'ossario del Pasubio;
- le Fonti Centrali di Recoaro con bunker della II Guerra Mondiale;
- la rete dei percorsi naturalistici ed escursionistici;
- i cippi di M. Teresa d'Austria del 1751 a Campogrosso;
- il sito archeologico "Basto" tra Monte Campetto e Cima Marana;
- il sito geologico di M. Civillina;
- le chiese di S. Antonio Abate, S. Giorgio, S. Bernardo, S. Giuliana;
- il sistema delle malghe;
- il sistema dei sentieri naturalistici ed escursionistici e delle vie alpinistiche.

Le principali vulnerabilità del territorio sono legate a:

- declino demografico e invecchiamento progressivo della popolazione residente;
- abbandono dei nuclei insediativi sparsi;
- abbandono dell'agricoltura e dei pascoli con conseguente colonizzazione forestale;
- rischio idrogeologico;
- scarsa conoscenza e limitata valorizzazione delle qualità ambientali presenti nell'area.

L'ambiente naturale circostante l'insediamento produttivo, pur in un contesto naturale dato dai versanti vallivi, appare comunque urbanizzato e sede di attività produttive sparse, concentrati nel fondovalle; numerose sono anche le frazioni isolate e le contrade sui pendii.

Sul fondovalle si snoda la SP46, da Schio a Valli, fino al Pian delle Fugazze e poi in territorio trentino fino a Rovereto; da Valli si dirama la SP46 per Recoaro.

Dal punto di vista naturalistico l'ambito si presenta relativamente integro, con una vegetazione che va dall'orizzonte submediterraneo a quello alpino ed altoalpino.

Nonostante la pressione antropica, la fauna è abbastanza varia.

L'insediamento produttivo della Ditta E. Miroglio è stato realizzato qualche decina d'anni fa ed è situato su uno slargo del fondovalle in località Corte.


Figura 13: *Vista dell'impianto in esame*



Il sito della “Rete Natura 2000” più vicino all'area oggetto di studio è il:

- SIC IT 3210040 “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine” che dista più di 3,5 km dallo stabilimento in esame.


Figura 15: Distanza dal Sito Natura 2000



6.1. Descrizione del SIC IT3210040 “Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”

Il sito ricade nelle province di Verona e Vicenza al confine con la Provincia autonoma di Trento. Si estende per una superficie di 13.872 ettari ricadente nei comuni di Arsiero, Bosco Chiesanuova, Crespadoro, Erbezzo, Laghi, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Roverè Veronese, Santorso, Schio, Selva di Progno, Valli del Pasubio e Velo d’Astico.

Figura 16: Estensione del SIC IT3210040.



Si tratta della catena prealpina che comprende il Gruppo del Carega, il Massiccio del Pasubio, le Piccole Dolomiti e i Monti Lessini.

L'ambiente è caratterizzato da un esteso complesso forestale, da pascoli alpini e subalpini, ambienti cacuminali e di cresta con rupi dolomitiche. In tutta la ZPS ci sono rari edifici isolati, in genere malghe, impianti per gli sport invernali, una cava attiva nella zona centrale, linee elettriche ed alcune strade provinciali. Il sito è in parte compreso nel Parco Naturale della Lessinia e comprende una breve catena dolomitica con creste, pareti rocciose, canaloni, mughete, pascoli rocciosi e faggete nelle parti più basse.

Figura 17: Prato-pascolo con fioritura di *crocus vernus*. Il Torrione Recoaro nel Gruppo del Fumante.



Le caratteristiche del sito sono le seguenti:

Nome	Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine																						
Codice	IT3210040																						
Tipo di Relazione	SIC identico a ZPS designata																						
Regione Biogeografica	Alpina																						
Estensione	13.872 ha																						
Aspetto Paesaggistico Generale	<p>Il paesaggio, tipicamente alpino-dolomitico, è caratterizzato da diversi piani altitudinali e da fasce di vegetazione diversificate a seconda dell'altimetria e dell'esposizione.</p> <p>Dai boschi di latifoglie caratterizzanti i versanti pedemontani delle vallate principali, si sale in quota fino ad incontrare le formazioni pascolive montane e altimontane, sviluppate sugli altopiani e, a quote più elevate, lembi di vegetazione rupicola tipica delle pareti rocciose e dei ghiaioni calcarei.</p> <p>Le valli adiacenti al Massiccio del Pasubio e ai Lessini vicentini godono di un'estensione altitudinale tale da creare una larga varietà di ambienti a seconda anche dell'orientamento delle stesse.</p>																						
Classi di habitat presenti	<p>Le classi di habitat elencate nella scheda Natura 2000 della Regione Veneto sono:</p> <table> <tr> <td>N06 – Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>N07 – Torbiere, stagni, paludi. Vegetazione di cinta</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>N08 – Brughiere, boscaglie, macchia, garighe</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>N09 – Praterie aride, steppe</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>N10 – Praterie umide, praterie di mesofite</td> <td>1%</td> </tr> <tr> <td>N11 – Praterie alpine e sub-alpine</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>N16 – Foreste di caducifoglie</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>N17 – Foreste di conifere</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>N19 – Foreste miste</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>N22 – Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose. Nevi e ghiacciai perenni</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>N23 – Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)</td> <td>1%</td> </tr> </table>	N06 – Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)	1%	N07 – Torbiere, stagni, paludi. Vegetazione di cinta	1%	N08 – Brughiere, boscaglie, macchia, garighe	11%	N09 – Praterie aride, steppe	5%	N10 – Praterie umide, praterie di mesofite	1%	N11 – Praterie alpine e sub-alpine	21%	N16 – Foreste di caducifoglie	25%	N17 – Foreste di conifere	2%	N19 – Foreste miste	7%	N22 – Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose. Nevi e ghiacciai perenni	25%	N23 – Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)	1%
N06 – Corpi d'acqua interni (acque stagnanti e correnti)	1%																						
N07 – Torbiere, stagni, paludi. Vegetazione di cinta	1%																						
N08 – Brughiere, boscaglie, macchia, garighe	11%																						
N09 – Praterie aride, steppe	5%																						
N10 – Praterie umide, praterie di mesofite	1%																						
N11 – Praterie alpine e sub-alpine	21%																						
N16 – Foreste di caducifoglie	25%																						
N17 – Foreste di conifere	2%																						
N19 – Foreste miste	7%																						
N22 – Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose. Nevi e ghiacciai perenni	25%																						
N23 – Altri (inclusi centri abitati, strade, discariche, miniere e aree industriali)	1%																						

VEGETAZIONE

L'ambito geografico-ecosistemico mostra un ambiente caratterizzato da un esteso complesso forestale, costituito essenzialmente da boschi di *Picea abies*, con nuclei ad alta densità di *Abies alba* nella Valle di Roveto e *Fagus sylvatica* in Valle Fraselle.

Figura 18: *Bosco di Picea abies*



Nell'area forestale, nei pascoli e negli arbusteti di pino mugo sono presenti alcune specie erbacee a carattere endemico, quali l'*Aquilegia enseleana*, il *Cirsium carniolicum*, il *Bupleurum petraeum*, la *Saxifraga hosti*.

Figura 19: *Aquilegia enseleana*



Daphne alpina



Nell'area in questione predomina una vegetazione costituita essenzialmente da formazioni erbacee adibite a pascolo. A margine dell'area a pascolo interessanti formazioni di arbusti di alta quota. Notevole anche la presenza di entità subendemiche e rare (*Daphne alpina*, *Paederota bonarota*, *Laserpitium peucedanoides*, *Rhodothamus chamaecystus*).

La vulnerabilità del sito deriva da attività antropiche, quali escursionismo, alpinismo, sport invernali, gestione forestale, prelievo di flora e fauna endemiche, incendi.

FAUNA

Invertebrati

Il Sito è ricco di elementi endemici, in relazione con fattori storici, quali la limitata influenza delle glaciazioni sul popolamento, e geologici, come la prevalenza di suoli carbonatici favorevoli all'insediamento di fauna endogea e cavernicola.

Nel Sito è documentata la presenza di una sola specie di invertebrato tutelato ai sensi della "Direttiva Habitat": si tratta di *Parnassius mnemosyne*, lepidottero di radure in boschi mesofili altomontani segnalato dell'area della Valle di Revolto e del Monte Pasubio.

Figura 20: *Parnassius mnemosyne*



Anfibi e Rettili

Le Schede Natura 2000, per il Sito in esame, riportano solamente due specie incluse nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e cioè la salamandra alpina di Aurora (*Salamandra atra aurorae*) e l'ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata*).

Figura 21: *Salamandra atra aurorae*



Bombina variegata



Dai dati di letteratura si ricava che sono presenti anche la raganella italiana (*Hyla intermedia*), la rana dalmatina (*Rana dalmatina*), la rana temporaria (*Rana temporaria*), il ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*), la lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), il colubro liscio (*Coronella austriaca*), il biacco

(*Hierophis viridiflavus*), la natrice tassellata (*Natrix tessellata*) ed il saettone comune (*Zamenis longissimus*).

Fauna ittica

Nel Formulario Natura 2000 sono citate tre specie di pesci, il barbo canino (*Barbo meridionalis*), lo scazzone (*Cottus gobio*) e la trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*). Nel sito in esame, però, non esistono ambienti idonei ad ospitare la trota marmorata, che va perciò depennata dall'elenco dei taxa inclusi negli Allegati II e IV della Direttiva.

Figura 22: *Barbo meridionalis*



Cottus gobio



Avifauna

Nel Sito sono presenti il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), il nibbio bruno (*Milvus migrans*), il biancone (*Circus gallicus*), l'albanella reale (*Circus cyaneus*), l'aquila reale (*Aquila chrysaetos*), il falco cuculo (*Falco vespertinus*), il pellegrino (*Falco peregrinus*), il francolino di monte (*Bonasa bonasia*), la pernice bianca (*Lagopus mutus*), il fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), il gallo cedrone (*Tetrao urogallus*), la coturnice (*Alectoris graeca*), il re di quaglie (*Crex crex*), il gufo reale (*Bubo bubo*), la civetta nana (*Glaucidium passerinum*), la civetta capogrosso (*Aegolius funereus*), il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), il picchio nero (*Dryocopus martius*), il calandro (*Anthus campestris*), la bigia padovana (*Sylvia nisoria*), l'averla piccola (*Lanius collurio*) e l'ortolano (*Emberiza hortulana*).

Figura 23: *Aquila chrysaetos*



Tetrao urogallus



A questi vanno poi aggiunti il piviere tortolino (*Charadrius morinellus*), il picchio cenerino (*Picus canus*) e la tottavilla (*Lullula arborea*).

Tra gli uccelli non elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, figurano anche l'astore (*Accipiter gentilis*), lo sparviere (*Accipiter nisus*), la beccaccia (*Scolopax rusticola*), il rondone maggiore (*Apus melba*), la rondine montana (*Ptyonoprogne rupestris*), lo spioncello (*Anthus spinoletta*), il merlo acquaiolo (*Cinclus cinclus*), il sordone (*Prunella collaris*), il merlo dal collare (*Turdus torquatus*), la bigia grossa (*Sylvia hortensis*), la bigiarella (*Sylvia curruca*), il beccafico (*Sylvia borin*), il lui bianco (*Phylloscopus bonelli*), il lui verde (*Phylloscopus sibilatrix*), la cincia bigia alpestre (*Parus montanus*), la cincia dal ciuffo (*Parus cristatus*), il picchio muraiolo (*Tichodroma muraria*), l'averla maggiore (*Lanius excubitor*), la nocciolaia (*Nucifraga caryocatactes*), il fringuello alpino (*Montifringilla nivalis*) e il crociere (*Loxia curvirostra*).

Alcune di queste specie nidificano nell'area in esame, altre, invece, sono presenti unicamente durante le migrazioni o come svernanti. A queste, poi, si devono aggiungere alcuni elementi localmente importanti come il gufo comune (*Asio otus*), il picchio verde (*Picus viridis*), il codirossone (*Monticola saxatilis*), l'organetto (*Carduelis flammea*), lo zigolo nero (*Emberiza cirrus*) e lo zigolo muciatto (*Emberiza cia*).

Teriofauna (mammiferi di piccola e media taglia)

Le specie degne di interesse nazionale, regionale e locale sono l'arvicola del Liechtenstein (*Microtus liechtensteini*), il ferro di cavallo euriale (*Rhinolophus euryale*), il ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*), il ferro di cavallo minore (*Rhinolophus hipposideros*), il vespertilio di Brandt (*Myotis brandti*), il vespertilio maggiore (*Myotis myotis*), il pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhlii*), il pipistrello nano (*Pipistrellus pipistrellus*), la nottola comune (*Nyctalus noctula*), il miniottero (*Miniopterus schreibersi*), il molosso di Cestoni (*Tadarita teniotis*), il driomio (*Dryomys nitedula*), il moscardino (*Muscardinus avellanarius*), la martora (*Martes martes*) e il camoscio (*Rupicapra rupicapra*).

Figura 24: *Martes martes*



Mustela erminea



Sono poi da ricordare l'ermellino (*Mustela erminea*), presente sul massiccio del Pasubio, il toporagno acquaiolo di Miller (*Neomys anomalus*), il topo quercino (*Eliomys quercinus*) ed il cervo (*Cervus elaphus*).

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Come evidenziato dalla presente relazione, l'area ove sorge l'insediamento produttivo della Tintoria E. Miroglio srl si inserisce in un contesto di urbanizzazione di fondovalle caratterizzato dalla presenza di diverse altre attività produttive (Norda spa, Alimec srl, Corradin srl, e altre di minore importanza), lungo il tracciato della Strada Provinciale n.46.

L'ambiente naturale circostante l'insediamento produttivo, pur in un contesto naturale dato dai versanti vallivi, appare comunque urbanizzato e sede di attività produttive sparse, concentrate nel fondovalle; numerose sono anche le frazioni isolate e le contrade sui pendii.

Dal punto di vista urbanistico l'area ove la ditta svolge la propria attività è classificata dal Piano degli Interventi del Comune di Valli del Pasubio come zona a Tessuto Urbanistico di tipo 6; si tratta di aree di completamento destinate ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali.

Il sito della "Rete Natura 2000" più vicino all'area in oggetto è il SIC IT 3210040 "Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine" che dista più di 3,5 km dallo stabilimento in esame.

Considerato che:

- l'insediamento della Tintoria E. Miroglio srl è esistente in loco da diversi decenni;
- la Ditta ha nel tempo adottato presidi ambientali, quali ad esempio l'impianto di depurazione, che hanno ridotto l'impatto ambientale delle attività svolte;
- la Ditta risulta autorizzata allo scarico e alle emissioni in atmosfera con Autorizzazione Unica Ambientale del 2017;
- non è previsto nessun aumento di potenzialità produttiva e nessuna nuova edificazione;
- la presenza nelle immediate vicinanze di altre attività produttive;
- l'adiacenza del tracciato stradale della SP n.46;
- l'insediamento dista oltre 3,5 Km dal sito SIC più vicino;

si ritiene che l'attività della Ditta E. Miroglio Srl non possa interferire con il Sito Natura 2000 SIC IT 3210040 "Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine", in quanto:

- non comporta perdita di superficie del SIC,
- non comporta frammentazione o perturbazione dello stesso,
- non modifica la qualità delle risorse ambientali del SIC,
- non genera impatti da traffico nel SIC.